



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

CONTRATTO per l'affidamento della fornitura di apparecchiature e componenti per l'adeguamento degli impianti di rivelazione incendi di alcuni edifici dell'Università degli Studi di Trieste
CUP J94E22000970006 - CIG 93623886FC

CONTRATTO D'APPALTO
TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
E
BLITZ ANTINCENDIO SRL

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le Parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

TRA

- l'Università degli Studi di Trieste, Partita IVA 00211830328 - C.F. 80013890324, con sede legale in Trieste piazzale Europa 1, in persona dell'ing. Francesca Petrovich - nata a Trieste il 09/06/1974 - Direttore dell'Area dei Servizi Tecnici e di Supporto dell'Università degli Studi di Trieste, domiciliata agli effetti del presente atto nella sede dell'Università degli Studi di Trieste, la quale interviene e stipula il presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, giusto decreto del Direttore Generale n. 870/2022 del 23/12/2022;

E

- BLITZ ANTINCENDIO SRL, con sede legale in via Roma di Torre Spaccata 224/A - P.I. 01750131003 e C.F. 07333290588, in persona della Sig.ra Patrizia Giuliani nata a Velletri (RM) il 21/01/1952 in qualità di Presidente CdA e Legale Rappresentante (*nominata il 04/12/2012*), domiciliata per la sua carica presso la sede della Società stessa, il quale interviene e stipula il presente atto, e in nome e per conto della BLITZ ANTINCENDIO SRL.

PREMESSO

- che l'Università degli Studi di Trieste (d'ora in avanti Università), ha indetto una gara comunitaria nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento in appalto della fornitura di apparecchiature e componenti per l'adeguamento degli impianti di rivelazione incendi di alcuni edifici dell'Università, descritta in dettaglio nel Capitolato Speciale di Appalto;

- che il bando n. 458353-2022-IT relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GU/S S161 del 23/08/2022 e sulla GURI – Quinta Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 98 del 24/08/2022;

- che BLITZ ANTINCENDIO SRL (d'ora in avanti BLITZ ANTINCENDIO) è risultata aggiudicataria della gara a tal fine indetta dall'Università sul portale telematico di negoziazione Unityfv, e, per l'effetto, la medesima Società ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare

la fornitura oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto, nei suoi allegati, nel Capitolato Speciale d'Appalto e in tutti gli atti di gara;

- che con atto di nomina decreto dirigenziale Rep. n. 480/2022 - prot. n. 117489 del 18/08/2022 è stato incaricato il gruppo di lavoro con cui sono stati nominati anche il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, dott. Carmine Turturiello e il DEC, Direttore dell'esecuzione del contratto, dott. Mauro Fonda;

- che BLITZ ANTINCENDIO conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di gara;

- che BLITZ ANTINCENDIO dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura da effettuare e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- che è stato rispettato il termine dilatorio di trenta giorni ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

- che è, pertanto, necessario procedere alla stipula del relativo contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

- che le Parti, nelle qualifiche sopraindicate, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, nonché le modalità ed i contenuti di tutti gli allegati, convengono e stipulano con scrittura privata in forma telematica mediante firma digitale quanto stabilito nelle clausole contrattuali seguenti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, il presente atto, gli atti e i documenti del procedimento concorsuale che si hanno integralmente richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi e tutti gli allegati. L'affidamento viene accettato da BLITZ ANTINCENDIO con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel contratto e in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati.

BLITZ ANTINCENDIO resta obbligata all'esecuzione della fornitura secondo le disposizioni normative vigenti. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto i documenti individuati nel Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto, il Patto di integrità, il Codice etico e di comportamento, il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE.

ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione della fornitura descritta nel Capitolato Speciale d'Appalto in cui sono dettagliati tipologia e quantità di materiali, componenti e accessori antincendio. L'insieme della fornitura è dettagliata nel computo metrico che si intende parte sostanziale del contratto.

La fornitura dovrà risultare perfettamente corrispondente a quanto previsto nell'offerta tecnica e all'offerta economica così come prodotte in gara.

ART. 3. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è regolata, ordinatamente e in successione complementare:

- dalle clausole del presente atto;
- dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" e tutte le varie modifiche ed integrazioni intervenute fino alla data di pubblicazione del bando;
- dal D. Lgs. n. 196/03 "Codice in materia del trattamento dei dati personali", modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- dal DPR del 27 febbraio 2003 n. 97 recante il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici" di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

- dalla legge 136/2010 e s.m.i. per quanto attiene agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- dalle vigenti norme di Contabilità di Stato;
- dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

ART. 4. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

BLITZ ANTINCENDIO si impegna ad effettuare la fornitura oggetto del presente contratto secondo le modalità ed i tempi indicati dal Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica presentata ovvero entro due mesi dalla stipula del presente atto.

Il completamento della fornitura dovrà risultare da apposito certificato di verifica conformità redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 5. IMPORTO CONTRATTUALE

Per la fornitura oggetto del presente contratto, l'Università corrisponderà a BLITZ ANTINCENDIO l'importo di cui all'offerta economica presentata in sede di gara (IVA esclusa), ovvero: Euro € 598.255,26= (cinquecentonovantottomiladuecentocinquantacinque,26) più IVA come risulta dall'offerta economica.

Il corrispettivo anzidetto si intende pienamente remunerativo e conforme ai calcoli di convenienza di BLITZ ANTINCENDIO e comprende, senza alcuna eccezione, ogni consumo, ogni spesa di trasporto, di carattere fiscale necessaria per eseguire la fornitura di cui al presente contratto.

Nel prezzo suddetto sono compresi, pertanto, oltre le spese generali e l'utile della società, gli oneri tutti che gravano su di essa per l'assicurazione contro gli infortuni del proprio personale.

Nei corrispettivi suddetti sono compresi pertanto, le spese generali e ogni spesa di copia, bollo e registrazione del contratto medesimo e quanto altro fissato dalle vigenti normative.

Ogni altro onere (diretto o indiretto) non espressamente contemplato nei precedenti punti si intende sempre compreso nel corrispettivo contrattuale.

ART. 6. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento oggetto del presente contratto verrà corrisposto, posticipato alla fornitura resa in unica soluzione, dietro presentazione di regolare fattura, previo accertamento della verifica di conformità e della regolarità della stessa eseguita da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e la trasmissione delle risultanze al RUP e alla competente struttura dell'Università, nonché degli accertamenti positivi previsti dalle normative in vigore.

La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), ed intestate all'Università degli Studi di Trieste, C.F. 80013890324, Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA units e il Codice Univoco Ufficio XB2LIZ, il CUP J94E22000970006 e il CIG 93623886FC del presente contratto.

Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP.

Ai fini del pagamento l'Università effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato di cui al successivo art. 7 del presente contratto.

Si applicano all'Università degli Studi di Trieste le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).

L'Università si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva di BLITZ ANTINCENDIO ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

Le fatture potranno essere liquidate solo a fronte del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche introdotte dalla legge del 9 novembre 2012 n. 192, non saranno considerati imputabili all'Università e non consentiranno a BLITZ ANTINCENDIO di avanzare pretese per il pagamento di eventuali interessi di mora:

- a) la mancata e/o la ritardata emissione della fattura e/o la non conformità del servizio e/o l'inadeguatezza di note di credito, che non abbia consentito all'Università di procedere al pagamento dei corrispettivi;
- b) il ritardo e/o la mancanza e/o la non conformità e/o l'inadeguatezza della documentazione, delle rendicontazioni e degli altri adempimenti cui è tenuta BLITZ ANTINCENDIO ai sensi del presente contratto (es. DURC negativo);
- c) i ritardi derivanti da contestazioni;
- d) qualunque altra causa non riconducibile in modo diretto all'Università.

BLITZ ANTINCENDIO prende atto che la mancata emissione della fattura, così come sancito nel presente articolo, non consentirà all'Università di procedere al pagamento del corrispettivo contrattuale; in tal caso ogni eventuale ritardo, seppure concomitante con altre circostanze, non potrà essere imputato all'Università.

I pagamenti saranno disposti a mezzo versamento sul conto corrente bancario dedicato "*tracciabilità dei flussi finanziari*" del presente contratto, fermo restando che è obbligo di BLITZ ANTINCENDIO comunicare tempestivamente all'Università eventuali variazioni di detto conto corrente bancario.

ART. 7. TRACCIABILITÀ

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010, BLITZ ANTINCENDIO si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato e precisamente:

IBAN IT4950200805204000500008961 presso UNICREDIT SPA - AG. 705 VIA CASILINA, 997 ROMA

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso conto corrente sono:

- PATRIZIA GIULIANI nata a VELLETRI (RM) il 21.01.1952, Codice Fiscale GLNPRZ52A61L719K Residente in ROMA Via CASILINA N. 95;
- GIORGIA MANCINI nata a ROMA il 11/07/1975 Codice Fiscale MNCGRG75L51H501D Residente in ROMA Via CASILINA N. 95;

BLITZ ANTINCENDIO si impegna a comunicare all'Università, entro 7 giorni naturali e consecutivi, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

ART. 8. PENALITÀ

L'Università, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controlli allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione della fornitura.

Eventuali non conformità, irregolarità o mancanze riscontrate dal DEC verranno comunicate tramite pec a BLITZ ANTINCENDIO che, nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, dovrà fornire le controdeduzioni. In mancanza di risposta nel suddetto termine o qualora le controdeduzioni siano ritenute insoddisfacenti a giudizio dell'Università, il RUP si riserva di applicare le penali proposte dal DEC e previste dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto. L'applicazione delle penali sarà evidenziata nel certificato di pagamento rilasciato dal RUP e comunicato a BLITZ ANTINCENDIO ai fini dell'emissione della fattura e le detrazioni saranno trattenute dal corrispettivo spettante al fornitore, in occasione della liquidazione dell'importo fatturato.

Le penali - a qualsiasi titolo comminate - non possono complessivamente superare il 10% dell'importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l'Università si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art. 10.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso BLITZ ANTINCENDIO dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente facendo sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito.

L'accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo all'Università, il diritto all'applicazione della penale.

Resta inteso che l'applicazione della penale è esclusa solo nel caso venga dimostrato in modo incontestabile da BLITZ ANTINCENDIO che l'inadempimento è da imputarsi a cause di forza maggiore.

Qualora le inadempienze si ripetessero o qualora fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio, l'Università, oltre che all'applicazione delle suddette penali, potrà risolvere il contratto, procedendo nei confronti di BLITZ ANTINCENDIO alla determinazione dei danni sofferti e rivalendosi sulla cauzione e, ove ciò non fosse sufficiente, agendo per la differenza per il risarcimento del danno subito.

ART. 9. OSSERVANZA DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

BLITZ ANTINCENDIO dovrà impegnarsi ad osservare il Codice etico e di comportamento come previsto all'art. 3, lett. d) dello stesso, emanato con Decreto Rettorale 473/2021 del 4 maggio 2021 e adottato dall'Università ai sensi di quanto previsto dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, dall'art. 2 comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dall'art. 54 comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, dall'atto di indirizzo MIUR avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione - Sezione Università, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, dalle delibere ANAC n. 75 del 24 ottobre 2013 e 177 del 19 febbraio 2020.

In caso di violazione delle suddette disposizioni, l'Università procederà alla risoluzione del presente contratto secondo le modalità descritte nel successivo art. 10.

ART. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

Qualora BLITZ ANTINCENDIO non rispetti ripetutamente le clausole contrattuali o non esegua scrupolosamente l'esecuzione della fornitura prevista riportata nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'Università ha la facoltà di risolvere il contratto a seguito di comunicazione scritta a BLITZ ANTINCENDIO, con conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo art. 12, fatta salva in ogni caso la richiesta di risarcimento per i maggiori danni subiti.

Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione espressa *ipso jure* del contratto d'appalto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a) perdita dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione o qualora risulti a posteriori che BLITZ ANTINCENDIO non possieda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla selezione e/o esecuzione delle prestazioni;
- b) qualora BLITZ ANTINCENDIO risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;
- d) violazioni gravi degli obblighi di riservatezza dei dati di cui al G.D.P.R., e/o di riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- e) inottemperanza alle prescrizioni della clausola c.d. di "pantouflage";
- f) frode nell'esecuzione del servizio;
- g) cessione, in tutto o in parte, del contratto in violazione delle disposizioni del presente atto;
- h) cessazione di attività, concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata;
- i) subappalto non autorizzato o al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente;

- j) D.U.R.C. irregolare per due volte consecutive o tre volte in totale durante il periodo dell'esecuzione contrattuale;
- k) ammontare delle penali applicate che supera il 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA;
- l) violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel Patto di integrità sottoscritto da BLITZ ANTINCENDIO in sede di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 190/2012 e s.m.i.;
- m) arbitraria e ingiustificata interruzione dell'esecuzione della fornitura, non dipendente da causa di forza maggiore;
- n) aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, una serie di inadempienze gravi e/o ripetute nel tempo, che comportino l'applicazione delle penalità o tali da rendere insoddisfacente l'esecuzione della fornitura, formalmente contestate ai sensi del presente contratto, tali da compromettere la regolarità della fornitura;
- o) manifesta incapacità e/o grave inefficienza nell'esecuzione della fornitura palesemente inadeguata agli standard qualitativi delineati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica presentata da BLITZ ANTINCENDIO in sede di gara;
- p) qualora BLITZ ANTINCENDIO non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- q) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del contratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dall'Università, mediante pec.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 107 e 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 11. SUBAPPALTO E CESSIONI DEL CONTRATTO

BLITZ ANTINCENDIO con pec assunta al protocollo units n. 1286 del 09/01/2023 ha presentato dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di non rincorrere al subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di procedere in proprio all'esecuzione dell'appalto in oggetto, per cui il subappalto non è ammesso e causerà risoluzione del contratto.

Le cessioni del contratto effettuate in violazione della legge suddetta, ferme restando le altre responsabilità di legge di BLITZ ANTINCENDIO, fanno sorgere il diritto a risolvere il contratto e ad effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata. Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta esecuzione in danno, e in caso di qualunque violazione delle norme in materia di subappalto, l'Università applicherà una penale pari al 10% dell'importo contrattuale.

ART. 12. DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, BLITZ ANTINCENDIO ha costituito la cauzione definitiva ai sensi e nelle modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ridotta come previsto dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante polizza fidejussoria n. 2369618 emessa dalla Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.-Rappresentanza Generale per l'Italia (Coface), con sede in via Lorenteggio, 240 - 20147 MILANO, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, per un importo di Euro 78.065,00 = (settantotttomilasessantacinque/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

La Coface si costituisce fideiussore, nell'interesse di BLITZ ANTINCENDIO e a favore dell'Università degli Studi di Trieste, per la predetta somma. In forza della presente garanzia, la Coface resta impegnata a versare, a semplice richiesta dell'Università degli Studi di Trieste, entro cinque giorni dalla richiesta e fino alla concorrenza dell'importo sopraindicato, la somma che l'Università dichiarasse dovuta per inadempienze contrattuali da parte di BLITZ ANTINCENDIO.

È escluso il beneficio della previa escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del codice civile. La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita

autorizzazione in tal senso da parte dell'Università, al termine delle prestazioni contrattuali.

ART. 13. RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

BLITZ ANTINCENDIO espressamente solleva l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia dell'Università, sia di BLITZ ANTINCENDIO sia di terzi verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione della fornitura.

ART. 14. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

BLITZ ANTINCENDIO si obbliga ad adottare ed osservare tutte le misure di sicurezza, igiene ed antinfortunistiche previste da leggi o regolamenti vigenti (in particolare D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) durante l'esecuzione della fornitura, nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza, con espressa manleva dell'Università da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose.

ART. 15. RISERVATEZZA

BLITZ ANTINCENDIO dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni del Regolamento generale UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e di ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza, pena la risoluzione ipso iure del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Gli obblighi di riservatezza rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività oggetto della fornitura e, comunque, fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di dominio pubblico.

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara e alla stipulazione del presente contratto, saranno oggetto di trattamento informatico ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della fornitura di cui al presente contratto.

Resta inteso che a tutti i soggetti interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del succitato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

ART. 16. PATTO DI INTEGRITA'

Il Patto di Integrità sottoscritto da BLITZ ANTINCENDIO è parte integrante del contratto e stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Università e di BLITZ ANTINCENDIO di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno, come previsto dalle vigenti norme anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcerne la corretta esecuzione della fornitura.

Il personale, i collaboratori ed eventuali consulenti di BLITZ ANTINCENDIO impiegati ad ogni livello nell'espletamento dell'appalto e nel controllo dell'esecuzione delle relative prestazioni, sono consapevoli del predetto Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle disposizioni in esso contenute.

BLITZ ANTINCENDIO accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, comunque accertato dall'Università, potranno essere applicate le sanzioni previste nel Patto stesso.

ART. 17. ONERI FISCALI

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese di BLITZ ANTINCENDIO, sulla quale graveranno altresì tutti gli oneri fiscali, fatta eccezione per l'IVA e quanto altro grava su fatture, documenti e quietanze.

ART. 18. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia riguardante il presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Trieste.

ART. 19. TRATTAMENTO DEI DATI

BLITZ ANTINCENDIO dichiara di aver letto e recepito l'art. 26 del Disciplinare di gara, che deve

intendersi in quest'ambito integralmente trascritto, le informazioni di cui al GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'Università tratta i dati forniti da BLITZ ANTINCENDIO, ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'Università potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del contratto, BLITZ ANTINCENDIO, in persona del legale rappresentante protempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2015), potranno essere utilizzati dall'Università, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b) e comma 32 legge 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), BLITZ ANTINCENDIO prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Università, nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del contratto BLITZ ANTINCENDIO si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto, unitamente ai suoi allegati.

* * * * *

Il presente atto è stato scritto mediante strumenti informatici su numero otto pagine a video.

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

p. BLITZ ANTINCENDIO SRL

Legale Rappresentante

Patrizia Giuliani

(F.to in modalità elettronica - Firma digitale)

p. l'Università degli Studi di Trieste

Il Direttore dell'Area dei Servizi Tecnici e di Supporto

Ing. Francesca Petrovich

(F.to in modalità elettronica - Firma digitale)